

# edilportale<sup>®</sup>

## TOUR 2014

La mostra convegno in 18 tappe  
su Efficienza energetica,  
Luce e Ventilazione naturale,  
Acustica e Active House.

in collaborazione con **VELUX<sup>®</sup>**

partner **SCHÜCO** **ROCKWOOL** **KNAUF**

Pescara, 19 marzo 2014

## Regione Abruzzo

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,  
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia  
*Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA*



REGIONE  
ABRUZZO



Assessorato Parchi,  
Territorio, Ambiente, Energia

## Iris Flacco

**«Dalla certificazione energetica degli edifici alla pianificazione  
degli interventi di riduzione dei consumi energetici in edilizia»**

## **Legge n. 90/2013 - Art. 6**

### **Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le singole unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del titolo di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione energetica degli edifici esistenti, ove previsto da presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta del rilascio del certificato di agibilità.

3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliare, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, essa è ridotta della metà.

**Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.....**

*(comma sostituito dal D.L. 23/12/2013, n. 145 e modificato dalla Legge di conversione 21/02/2014 n. 9)*

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, nei corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare. (comma modificato dalla Legge 21/02/2014 n. 9)
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

HOME



### Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici

Benvenuto nel Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Abruzzo.

Normativa nazionale vigente

#### Normativa nazionale vigente

**Decreto del Presidente della Repubblica, n.59 del 2009** (Decreto Ministeriale), relativo al rendimento energetico nell'edilizia.

**Decreto del Presidente della Repubblica, n.59 del**

Sistema Informativo della Regione Abruzzo per la certificazione energetica e catasto energetico degli edifici.



Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

#### Utenti non registrati

**Registrazione** dei soggetti abilitati ai fini dell'invio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE-ab)

Descrizione della procedura

Servizi post registrazione

Registrazione utenti

#### Area riservata

Accesso al pannello di amministrazione riservato ai gestori del sistema informativo

Utente

Password

Accedi

[Password dimenticata](#)



#### Utenti registrati

**Trasmissione dei dati relativi alla certificazione energetica dell'edificio (compilazione APE-ab)**

E-Mail

Password

Accedi

[Password dimenticata](#)

Accesso utenti registrati

Per visualizzare correttamente il contenuto della pagina, abilitare l'uso di javascript



## REGIONE ABRUZZO

### Catasto Energetico degli Edifici

APE trasmessi : **11537**  
Autodichiarazioni (fino al 28/12/2012) : **1859**




APE :

Settore privato : **11431**  
Settore pubblico : **106**


### Distribuzione delle classi energetiche per edifici residenziali

Classe	2012	2013	2014	Totale
A+	0	29	36	65
A	0	115	102	217
B	0	336	234	570
C	2	390	291	683
D	0	413	319	732
E	1	742	509	1252
F	8	1245	894	2147
G	6	2273	1785	4064
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>5544</b>	<b>4170</b>	<b>9731</b>




### Distribuzione delle classi energetiche per edifici non residenziali

Classe	2012	2013	2014	Totale
A+	0	4	9	13
A	0	4	5	9
B	0	28	22	50
C	0	81	53	134
D	0	66	68	134
E	2	129	120	251
F	0	146	133	279
G	2	448	460	910
<b>Totale</b>	<b>870</b>	<b>4</b>	<b>906</b>	<b>1780</b>






## Distribuzione per province (dati registrati dal 1 settembre 2013)




### Autodichiarazioni :

L'AQUILA	627
CHIETI	491
PESCARA	310
TERAMO	431
<b>Totale</b>	<b>1859</b>



### APE :

L'AQUILA	1934
CHIETI	3548
PESCARA	3669
TERAMO	2386
<b>Totale</b>	<b>11537</b>



	AQ	CH	PE	TE	Totale
Nuova costruzione	163	243	379	187	972
Passaggio di proprietà	1069	1928	1789	1403	6189
Riqualificazione energetica	294	112	170	128	704
Non indicato	54	359	399	97	909

## **Art. 14**

### **Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

## **D. Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.**

### **Art. 11**

## **Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ( in vigore dal 29 marzo 2011)**

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

## **D. Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.**

### **Art. 11**

## **Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ( in vigore dal 29 marzo 2011)**

2. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonte rinnovabile che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = \frac{1}{K} \cdot S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m<sup>2</sup>, e K è un coefficiente (m<sup>2</sup>/kW) che assume i seguenti valori: K=65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

## **Piano Casa Regione Abruzzo Legge n. 16 del 19/08/2009**

### **Art. 6**

#### **Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente**

1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata dal Direttore dei Lavori attestante la data di fine lavori.

## **Piano Casa Regione Abruzzo** **Legge n. 16 del 19/08/2009**

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla classe B.

## **Piano Casa Regione Abruzzo Legge n. 16 del 19/08/2009**

### **Art. 14**

#### **Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile**

1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n.115.
2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59.

## **Piano Casa Regione Abruzzo Legge n. 16 del 19/08/2009**

### **Art. 15**

#### **Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile**

1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.

## IL PATTO DEI SINDACI IN ABRUZZO

*POR/FESR - ASSE II Energia: Assegnazione complessiva € 35.239.821,00*

*Attività II.1.1 - Promozione della produzione di energie da fonti rinnovabili: Enti Attuatori: 4 Province - Risorse disponibili: € 4.000.000,00*

*Attività II.1.2 - Promozione di sistemi di risparmio energetico: Enti Attuatori: 305 Comuni - Risorse disponibili: € 20.700.000,00*

*Attività II.1.3 - Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico: Enti Attuatori: 4 Province + ANCI Risorse disponibili € 3.239.821,00 (Fondi Regionali aggiuntivi € 300.000,00)*

Enti coinvolti	Interventi realizzati	Tempi di realizzazione	Riduzione stimata di CO2
305 Comuni	636 interventi	6 mesi	10.098.775.825,6 tonnellate equivalenti/anno
4 Province	40 progetti con interventi multipli	6 mesi	

Grazie per l'attenzione

Iris Flacco

Regione Abruzzo

Tel. 0039 085 7672524

Fax 0039 085 7672549

E:mail [iris.flacco@regione.abruzzo.it](mailto:iris.flacco@regione.abruzzo.it)